

**AGEVOLAZIONI**

---

**Gli incentivi all'imprenditoria giovanile in agricoltura**

di Luigi Scappini

In un ci siamo interessati degli strumenti introdotti dal Legislatore con il per quanto riguarda l'incremento occupazionale nel settore agricolo (dato che, stando alle notizie di questi giorni è già di per sé di segno positivo e quindi in controtendenza rispetto all'andamento generale).

Ma, come anticipato, il decreto contiene anche **interventi** tesi a **incentivare** l' **imprenditoria** stessa, con un occhio di riguardo ai **giovani**, sia quali soggetti portatori di nuove iniziative imprenditoriali, che veicolo per il ricambio generazionale.

Il nuovo **comma 1-quinquies** dell' **articolo 16** Tuir, concede ai coltivatori diretti e agli lap iscritti nella previdenza agricola di **età inferiore** ai **35 anni**, una **detrazione**, nella misura del **19%**, delle **spese** sostenute per i **canoni** di **affitto** dei terreni agricoli, nel **limite** di **euro 80** per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

In sede di conversione del decreto, con il preciso fine antielusivo, è stata introdotta la precisazione che i terreni non devono essere di **proprietà** dei **genitori** e che il contratto di locazione deve avere la forma scritta.

L'agevolazione, per espressa previsione normativa **soggiace** alla regola **de minimis**, come di recente riscritta a mezzo del regolamento Ue 1408/2013.

La detrazione in oggetto si rende applicabile

**a decorrere dal periodo d'imposta 2014, tuttavia, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per detto periodo di imposta, non se ne deve tenere conto.**

Altra agevolazione, introdotta in sede di conversione, è quella avente l'obiettivo prioritario di **incentivare il ricambio generazionale** del settore e **migliorare l'accesso al credito**, sempre avendo un occhio di riguardo ai giovani, *ratio*, tra l'altro, del D.Lgs. 185/2000, decreto il cui capo III del titolo I viene integralmente sostituito a mezzo dell'articolo 7-*bis* del Decreto Crescita.

L'agevolazione consiste nella **concessione di mutui agevolati**, a un **tasso** pari a **zero**, della durata massima di **10 anni** comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

È previsto che nell'ipotesi di mutui contratti in merito a iniziative circoscritte al settore della produzione agricola la durata del mutuo agevolato, sempre comprensiva del periodo di preammortamento, è incrementata a 15 anni.

Il Legislatore, oltre a prevedere che l'agevolazione sia autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua il **limite massimo** di aiuto erogabile in quelli previsti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rimandando ad **altro intervento**, si ricorda come, ai sensi del Regolamento 1408/2013 la misura massima è individuata in **euro 15.000** nell'arco di **3 esercizi finanziari**.

Gli investimenti oggetto di richiesta di agevolazione non devono essere superiori a euro 1.500.000.

Venendo ai **soggetti** che possono fruire di tale erogazione agevolata dei mutui, essi, ai sensi dell'articolo 10 –bis consistono nelle **imprese**, in **qualunque forma** costituite, che:

- **subentrino** nella conduzione di un'intera **azienda** agricola, **che esercita** in via esclusiva **l'attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 codice civile da **almeno un biennio**, prendendo quale *dies a quo* per il calcolo, la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **presentino progetti** per lo **sviluppo** o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le **imprese** devono nello specifico rispettare i seguenti requisiti:

1. devono essere state **costituite** da **non più di sei mesi** alla data di presentazione della **domanda** di agevolazione;
2. devono **esercitare** in via esclusiva **l'attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 codice civile;
3. devono essere **amministrate** e condotte da un **giovane imprenditore agricolo** di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Nel caso il soggetto istante sia una società, la maggioranza dei soci e delle quote di partecipazione, deve essere rappresentata da giovani imprenditori sempre di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Limitatamente ai progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti attivi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, fermo restando i requisiti di cui ai punti 2 e 3 sopraesposti.

Con un  
**decreto** di  
**futura**

**emanazione, saranno individuati criteri e modalità di fruizione.**